

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 10 febbraio 1961 concernente la modificazione
del decreto legislativo 27 ottobre 1952 sulla tassa cantonale di soggiorno

(del 2 marzo 1961)

Il decreto legislativo in esame non modifica la base legale della tassa cantonale di soggiorno, ancorata nel decreto legislativo 27 ottobre 1952, ma modifica unicamente, aumentandole, le tasse fissate dall'articolo 3. Il dettagliato messaggio del Consiglio di Stato dà, fra altro, i dati statistici e comparativi per dimostrare che le tasse di soggiorno in vigore nel nostro Cantone, anche dopo la proposta modifica, sono inferiori a quelle applicate in altre regioni turistiche.

L'importanza delle Pro Loco al servizio di un costante miglioramento dei motivi di attrattiva per il cliente della nostra organizzazione turistica non può essere revocata in dubbio, specie per i centri più importanti. Con queste premesse la Commissione della Gestione ritiene di poter aderire al messaggio del Consiglio di Stato che pur ponendo le premesse per un potenziamento degli enti turistici non eccede i limiti ammissibili di tassazione dei pernottamenti.

Una modificazione va apportata al cpv. 1 del nuovo art. 3 proposto con l'art. 1 del decreto legislativo in esame, nel senso che l'importo della tassa di soggiorno per ogni persona e pernottamento negli appartamenti e camere ammobiliati nei centri turistici è fissato in cent. 50, anziché cent. 40.

Opportunamente il messaggio rinuncia a decidere in questa sede un aumento della percentuale sulle tasse di soggiorno da versare all'Associazione ticinese del turismo. Noi auspichiamo l'emanazione di un testo legislativo che stabilisca le funzioni e le competenze dell'ATT: in quella sede — e solo dopo averne precisato le competenze — si potranno stabilire le modalità del finanziamento in modo eventualmente diverso da quello stabilito dall'articolo 8 del decreto 27 ottobre 1952.

Particolare attenzione da parte degli enti locali e del Dipartimento merita la procedura d'incasso delle tasse di soggiorno da parte del datore di alloggio. Si sono verificati e si verificano tuttora, ripetuti abusi nel senso che il datore di alloggio espone in conto al cliente una tassa di soggiorno superiore all'importo legale, e nel senso che esiste un rilevante divario fra il numero dei pernottamenti annunciati alla polizia e quello annunciato, per il conteggio della tassa, alle rispettive Pro Loco. Invitiamo il lod. Dipartimento a concretare la proposta di introdurre speciali marchette, già ampiamente in uso altrove: queste permetteranno al cliente di non pagare importi superiori al dovuto e faciliteranno il compito di sorveglianza da parte delle Pro Loco.

Un nuovo capoverso introdotto nel decreto legislativo dà al Consiglio di Stato la competenza di autorizzare un aumento delle tasse di soggiorno alle Pro Loco che ne giustificano la necessità a dipendenza di importanti opere che dovessero prevedere in favore del turismo nella loro zona. La Gestione ritiene di aderire a tale proposta limitando però al 25 % della tassa la possibilità massima di aumento e solo in caso di impegni eccezionali.

L'articolo 2 del decreto legislativo sottoposto al nostro esame prevede l'entrata in vigore delle nuove norme a far tempo dal primo aprile 1961. Tale termine non può essere rispettato. E viene fissato al 1. luglio 1961.

La Commissione propone di dare l'adesione al decreto legislativo con le modifiche sopra elencate.

Per la Commissione della Gestione :

A. Giovannini, relatore

Agustoni — Antognini — Boffa —
Borella A. — Bottani — Generali
— Joli — Olgiati — Pedimina —
Rossi-Bertoni — Tatti — Verda —
Visani